

Nota
Legge di conversione del decreto-legge PNRR 107/26:
analisi delle principali novità

Premessa

Il 21 agosto 2026 è entrata in vigore la legge n. 152 del 7 agosto 2026 di conversione del decreto-legge 107/26 “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. [Qui](#) il testo coordinato.

Durante l'iter di approvazione sono state introdotte molte disposizioni che fanno generalmente riferimento alla proposta di revisione del PNRR presentata alla Commissione europea il 12 giugno scorso (decisa, come di consueto, in maniera autoreferenziale) o a milestone/target relativi al pagamento della decima e ultima rata del Piano. Ricordiamo che il 25 agosto scorso la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la [decisione di esecuzione](#) e [allegato](#) relativi all'ottava e ultima revisione del PNRR. [Qui](#) l'analisi di tale revisione.

Articolo 1 comma 1
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari)

Dopo un lungo braccio di ferro con la Commissione europea è stata cancellata la norma inserita nella versione in entrata del decreto-legge, che prevedeva la possibilità di avviare la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity mediante la suddivisione in uno o più lotti.

Le nuove disposizioni prevedono che:

- a) in prima applicazione, entro 45 giorni, e, a regime, entro il 28 febbraio di ogni anno “*le regioni e le province autonome (...) trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, incluso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario*”;
- b) sulla base dei dati di cui al punto trasmessi dalle regioni PP.AA. il MIT predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi incluso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti;
- c) il MIT rende disponibili i dati e la relazione, in prima applicazione, tre mesi prima, e, a regime, dodici mesi prima dell'indizione della procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio. Tale documentazione è finalizzata a consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento;
- d) il MIT rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie.

Le disposizioni sopra elencate prevedono di fatto la cancellazione della Riforma che prevedeva la costituzione della società di noleggio di materiale rotabile (RoSCo).

Infine, il Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM) di curata decennale ed elaborato dal MIT, deve definire la strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, calibrandola anche sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

Commento

La versione in entrata del decreto legge era il frutto di una stagione di mobilitazione e di interlocuzioni istituzionali su questa tematica, che aveva portato a sospendere la convocazione dello sciopero previsto per l'11 giugno 2026 a seguito dell'impegno del MIT a costruire una proposta che aggiungesse la possibilità di svolgere una gara a lotto unico e ad aprire una interlocuzione con il Min. Lavoro sull'applicazione del CCNL, mentre sempre è stata esclusa la possibilità di introdurre clausole sociali a salvaguardia del lavoro in questo servizio. Questa retromarcia è stata determinata da una precisa richiesta della Commissione Europea, inserita nell'ultima revisione del PNRR.

Come abbiamo sempre sottolineato, il lotto unico non è in contrasto con la normativa europea. Infatti, né la normativa europea, né quella nazionale, impongono la suddivisione del servizio in una pluralità di lotti. La disciplina vigente richiede procedure trasparenti, concorrenziali e non discriminatorie, ma lascia alle autorità competenti la responsabilità di individuare il modello organizzativo più idoneo a garantire qualità del servizio, efficienza industriale e tutela dell'interesse pubblico. Si tratta di un punto particolarmente importante, perché la funzione del servizio intercity non consiste soltanto nel collegare singole tratte, ma nell'assicurare continuità territoriale, integrazione della rete, accessibilità e collegamenti stabili anche nelle aree meno servite e sulle relazioni a minore redditività commerciale. La dimensione nazionale costituisce, quindi, un elemento essenziale del servizio stesso. In questo, la tutela dell'occupazione, delle professionalità ferroviarie e della contrattazione collettiva costituisce una condizione imprescindibile per garantire la continuità, l'affidabilità e la qualità del servizio ferroviario reso ai cittadini.

Continuiamo quindi a chiedere che sia ripristinato il lotto unico e che siano espressamente inserite nei bandi, nei capitolati, nei disciplinari e nei contratti di affidamento, assumendo valore obbligatorio per gli aggiudicatari, per gli eventuali subentranti e per tutte le imprese operanti negli appalti collegati:

- *La clausola sociale, che dovrà prevedere che tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti dovranno continuare a rimanere occupati nel perimetro di gara.*
- *La clausola contrattuale, che dovrà prevedere obbligatoriamente l'applicazione integrale del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie, nonché la continuità della contrattazione aziendale di provenienza, della retribuzione complessiva, dell'anzianità maturata, dell'inquadramento professionale, dell'orario di lavoro e di tutti i diritti individuali e collettivi acquisiti.*
- *Clausole sociali e contrattuali relative all'indotto (servizi pulizie e accompagnamento treni notte), che mantengano quanto previsto dal contratto di servizio di Trenitalia.*
- *Clausole sociali e contrattuali relative ai servizi di manutenzione del materiale rotabile, che rischiano di essere maggiormente esternalizzati a seguito del passaggio del materiale stesso dall'operatore unico (Trenitalia) a chi eventualmente vincerà le gare per i servizi intercity - anche questa una novità prevista nel dl 107/2026. Infatti, all'art. 1 comma 1 si prevede che annualmente debba censito il materiale rotabile e che il MIT metta poi a disposizione i dati*

prima dell'indizione della procedura competitiva per l'affidamento dei servizi intercity, rendendo disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante.

Sul tema della clausola sociale, durante l'esame presso l'Aula della Camera è stato accolto l'odg Casu che impegna il Governo ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, eventualmente normative, volte ad assicurare il rispetto della disciplina in tema di clausole sociali, di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle garanzie rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, di cui all'articolo 11 del medesimo Codice, nella procedura di affidamento dei servizi ferroviari Intercity, allo scopo di preservare i livelli occupazionali ed evitare la dispersione di professionalità, compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Monitoreremo la concreta attuazione di quanto richiesto da questo odg e, qualora alla ripresa del confronto non giungessero risposte adeguate e tempestive e non fossero assunti impegni scritti e vincolanti, le Organizzazioni Sindacali di categoria saranno pronte a riattivare tutte le iniziative di mobilitazione necessarie a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e del servizio ferroviario di interesse nazionale.

Articolo 1 bis

(Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici)

Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'appaltatore, possono sospendere temporaneamente il recupero dell'anticipazione del prezzo prevista dall'articolo 125 del codice dei contratti pubblici. La misura è connessa alle difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente.

La sospensione è ammessa:

- per il tempo strettamente necessario;
- nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- non oltre il 31 dicembre 2026.

Questa disposizione si applica agli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR.

Articolo 1 comma 3 bis

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti

Prorogato di un mese (dal 30 settembre al 31 ottobre 2026) la scadenza entro cui devono essere aggiudicati gli appalti al fine di accedere al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

Prorogato dal 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026 il termine per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro ai fini della concessione di contributi diretti alla

spesa, relativi alla linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori finalizzati alla concessione dei contributi anche dopo il 31 agosto 2026.

Articolo 7 ter

(Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma)

L'articolo assegna poteri commissariali straordinari al Presidente della Regione Lazio fino al 2030 per accelerare la costruzione del nuovo Policlinico Umberto I, accentrando le decisioni in un'autorizzazione unica, introducendo procedure d'urgenza per espropri e appalti, e consentendo di derogare alle norme ordinarie (salvo quelle penali, ambientali/culturali e antimafia).

Commento

Si ribadisce il principio secondo cui i commissari servono solo per le emergenze e devono restare un'eccezione. Il rispetto del codice degli appalti e delle norme urbanistiche è e deve essere la regola. Non si ravvede nessun elemento di straordinarietà ed urgenza.

Art. 13-bis

(Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

L'art. 13 bis denominato “Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, modifica il quadro programmatico finanziario di alcune misure relative alla costituzione di strumenti finanziari (Facility). Nella seguente tabella la sintesi degli interventi previsti.

Misura	Denominazione	Importo attuale	Somma aggiuntiva DL 107/26	Nuovo importo
M2C4I4.05.00	Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche	1.000.000.000,00	576.292.200,62	1.576.292.200,62
M2C2I1.02.00	Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	795.500.000,00	246.000.000,00	1.041.500.000,00
M7C1I16.1.00	Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI	155.000.000,00	31.651.988,92	186.651.988,92
M7C1I17.1.00	Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)	1.381.000.000,00	200.000.000,00	1.581.000.000,00

In riferimento allo Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'ERP, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore le risorse attribuite alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge con un obbligo temporale pari a dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per il trasferimento delle risorse. La cosiddetta "Dotazione CDP" era una linea finanziaria di 50 milioni di euro gestita da CDP e destinata all'erogazione di finanziamenti su fondi di terzi, per il tramite di Banche Convenzionate.

Il totale di questi movimenti finanziari è pari a circa 1,1 miliardi e provengono sostanzialmente dalla eliminazione della Riforma che prevedeva l'adozione della legislazione primaria e secondaria e degli atti giuridici per la costituzione della società di noleggio di materiale rotabile (RoSCo). Da notare che per questa riforma erano previste risorse per 1,2 miliardi di euro.

Si stabilisce, inoltre, che le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affluiscano sul conto corrente di tesoreria denominato «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee*».

Da tutto quanto previsto dall'art. 13 bis non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento

Come abbiamo denunciato in più occasioni, nonostante l'impatto profondo nell'immediato e nel prossimo futuro, sia da un punto di vista sociale che economico, delle disposizioni in questione, esse sono state adottate secondo le ormai consolidate modalità: zero discussione e nessun coinvolgimento del partenariato sociale.

L'incremento di risorse risponde positivamente all'esigenza di riqualificazione di un settore strategico come l'Edilizia Residenziale Pubblica, rispondendo agli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni e contrasto alla povertà energetica.

In assenza di dati certi sullo stato di avanzamento dei lavori e soprattutto sui pagamenti reali per gli interventi finora programmati, tuttavia, non c'è certezza su eventuali criticità del modello di gestione, né sull'adequatezza di tale impostazione rispetto alle reali necessità del comparto.

Il mero trasferimento operativo delle risorse non utilizzate da Cassa Depositi e Prestiti al GSE, potrebbe non essere sufficiente a risolvere eventuali problemi strutturali dell'intervento.

Inoltre, la soglia dimensionale dei progetti e la complessità dei requisiti tecnici richiesti, escludono gran parte del patrimonio ERP diffuso, i cui enti locali e uffici tecnici operano in condizioni di drammatico sottodimensionamento di organico.

Modificare i soggetti attuatori in corso d'opera non garantisce di per sé la cantierabilità delle opere, senza un piano di assistenza tecnica gratuita e di potenziamento amministrativo.

Infine, continuano a mancare tavoli di monitoraggio congiunto con le parti sociali, fondamentali per tutelare le famiglie dai disagi durante i cantieri e per garantire trasparenza e legalità.

Articolo 13-ter

(Modifiche al codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184)

L'articolo interviene su un importante traguardo previsto dal PNRR e relativo alla razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese (Missione 1 Componente 2, Riforma 3). L'ultima revisione del PNRR del 25 agosto scorso ha fortemente semplificato i contenuti dei traguardi da conseguire. Viene prevista l'entrata in vigore entro il termine del PNRR della legislazione primaria che introduce un quadro giuridico per la pianificazione e l'elaborazione di nuovi incentivi e la valutazione di quelli esistenti.

Le norme introdotte prevedono modifiche al codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. In particolare:

- prevista la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori del Tavolo permanente degli incentivi che, come è noto, costituisce una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- nell'ambito della valutazione degli incentivi:
 - a) sono oggetto di valutazione ex ante l'analisi di eventuali duplicazioni o sovrapposizioni di incentivi;
 - b) le valutazioni sono condotte secondo modalità che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicità dei risultati, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempistiche coerenti con la programmazione di bilancio.
- con riferimento alla relazione annuale che il Governo è tenuto a presentare alle commissioni di Camera e Senato competenti in materia industriale sulle caratteristiche e sull'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, deve essere presente un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere, ed ex post, nonché alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi.

Articolo 13-quater.

(Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

Con l'obiettivo di completare le attività e rendicontazione dei relativi interventi finanziati dal PNRR, il MIM è autorizzato ad individuare ulteriori interventi attivati a decorrere dal 1° febbraio 2020 e da includere tra i cosiddetti *"Progetti in essere"*. Come è noto i *"progetti in essere"* sono progetti finanziati con risorse a valere sul bilancio dello Stato per investimenti avviati prima dell'approvazione del PNRR dell'Italia ed inseriti nel Piano in quanto coerenti con gli obiettivi e le condizioni del regolamento istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241: *"sono ammissibili le Misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 (...)"*.

Articolo 13-quinquies

(Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di titolarità del Ministero della cultura)

Prorogati al 31 dicembre 2029 le funzioni del direttore generale di progetto rappresentante della realizzazione del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto al direttore generale di progetto. La proroga è finalizzata a sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi e svolge, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata', con l'Unità "Grande Pompei", altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Agli esperti componenti della struttura di supporto al direttore generale di progetto, possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto.

Articolo 13-sexies.

(Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura)

Per le attività di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può continuare ad utilizzare la società in house ALES Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029. Alla società ALES è assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Articolo 13-septies

Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

Prorogata di tre anni la durata della Soprintendenza speciale per il PNRR presso Ministero della Cultura: dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029. Finale a tale data rimane operativo l'ufficio dirigenziale straordinario istituito dal Decreto-Legge 77/21. Costi: 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura sono anch'essi prorogati fino al 31 dicembre 2029. La segreteria tecnica è composta oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale. La segreteria tecnica può essere integrata di ulteriori esperti di

comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Costo: 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

ART 13-octies

(Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015)

L'articolo 13-octies concede un anno di proroga alle strutture sanitarie per ultimare i lavori di adeguamento antincendio previsti dal DM 19 marzo 2015.

Commento

Si osserva con preoccupazione il sistematico ricorso alla proroga delle norme antincendio per gli ospedali (introdotte dal DM 19 marzo 2015 e slittate a più riprese). Far slittare i termini rischia di abbassare la soglia di sicurezza reale nei luoghi di lavoro.

Articolo 15-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse politiche di coesione)

L'articolo è finalizzato a implementare gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR.

L'intervento più rilevante del nuovo articolo è rappresentato dall'incremento per il 2026 e il 2027 delle risorse del «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» istituito dall'art. 13 della Legge 220/16 e finalizzato a sostenere lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. In particolare, le risorse passano per il 2026 da 610 a 660 milioni di euro e per il 2027 da 500 a 650 milioni di euro. A decorrere dal 2028 le risorse ritornano ad essere 500 milioni di euro all'anno.

Le risorse aggiuntive sono reperite da una complessa serie di movimenti finanziari riferiti ai fondi europei e nazionali dedicati alla coesione. In particolare:

- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si sono liberate a seguito della riduzione del cofinanziamento nazionale del FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» per effetto della modifica del Programma approvata dalla Commissione europea (Decisione di esecuzione C(2024) 6561 del 12 settembre 2024). Tali risorse sono utilizzate nel rispetto del vincolo del 40% per le regioni del Mezzogiorno in applicazione dell'art. 7bis, comma 2, del Decreto-legge 243/16;
- quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2027 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tali risorse provengono dalla revoca di somme a favore Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020». La revoca passa da 27,6 a 67,957 milioni di euro con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Programma.

Ulteriori interventi riguardano il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC):

- cancellata la norma che prevedeva contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo, a favore degli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono

proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La cifra stanziata era pari a 60 milioni di euro (art. 24bis del D.L. 36/22);

- cancellato il finanziamento in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto. Le risorse stanziate erano pari a 4,5 milioni di euro e connesse al miglioramento dell'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026;
- disposta l'assegnazione di 20 milioni di euro, per l'istituzione, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della città di Matera quale "Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026", del Polo per l'industria culturale e creativa.

Tutte le risorse rivenienti dagli interventi cancellati possono essere impiegate per le finalità previste dal FSC.

Commento

Con specifico riferimento alle risorse per il "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" rese disponibili applicando un tasso di cofinanziamento inferiore al massimo, e residui FSC, trova ulteriore conferma. lo snaturamento della funzione perequativa dei fondi dedicati alla coesione.

Le principali criticità dell'articolo sono le seguenti:

- *Deviazione di risorse dalla finalità coesiva verso un settore con logiche proprie (industria culturale e audiovisiva), senza vincolo di ritorno perequativo ai territori.*
- *Concentrazione territoriale del beneficio: come per l'investimento sull'Housing Coesione, che privilegia le aree con mercati più sviluppati, la filiera audiovisiva si concentra nelle aree già strutturate (Centro-Nord); si delinea un beneficio potenzialmente inverso rispetto alla coesione, a fronte di un onere che grava anche su risorse riferite al Mezzogiorno (PN Capacità per la coesione).*
- *Carattere non strutturale e non additivo: rafforzamento limitato al biennio 2026-2027 che sottrae stabilmente base di cofinanziamento nazionale e residui FSC destinabili alla coesione.*
- *Discrezionalità nella riallocazione: la permanenza generica in FSC (comma 2), entro i limiti di cassa, amplia il margine di riassegnazione e non è accompagnata da alcuna verifica di compatibilità.*
- *Esclusione delle parti sociali dalla decisione di riallocazione e dalla governance degli strumenti finanziati (Fondo cinema, Polo di Matera), in tensione con il principio di partenariato ex art. 8 Reg. UE 2021/1060.*
- *Clausola territoriale (art. 7-bis DL 243/2016) formale: non è chiaro come la quota per il Mezzogiorno sarà operativamente applicata, ed è necessario presidiare l'impatto sul PN "Capacità per la coesione", che sostiene la capacità amministrativa del Sud.*

Roma, 15 settembre 2026